

Bruxelles, 7 marzo 2016
(OR. en)

6318/16

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0065 (NLE)**

**FREMP 39
JAI 112
COHOM 20
COWEB 13**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	7 marzo 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2016) 118 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione dell'Unione in seno al consiglio di stabilizzazione e associazione UE-Repubblica d'Albania per quanto riguarda la partecipazione della Repubblica d'Albania, in qualità di osservatore, ai lavori dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e relative modalità, nel quadro fissato dal regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 118 final.

All.: COM(2016) 118 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 7.3.2016
COM(2016) 118 final

2016/0065 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**sulla posizione dell'Unione in seno al consiglio di stabilizzazione e associazione
UE-Repubblica d'Albania per quanto riguarda la partecipazione della
Repubblica d'Albania, in qualità di osservatore, ai lavori dell'Agenzia
dell'Unione europea per i diritti fondamentali e relative modalità, nel quadro fissato
dal regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio**

RELAZIONE

1. Contesto

L'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali ("l'Agenzia") è stata istituita con regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio¹ ("il regolamento").

Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento, l'obiettivo dell'Agenzia è fornire alle competenti istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione nonché agli Stati membri, assistenza e consulenza in materia di diritti fondamentali nell'attuazione del diritto dell'Unione.

L'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento stabilisce che l'Agenzia è aperta alla partecipazione di paesi candidati in qualità di osservatori. L'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento prevede che la partecipazione e le rispettive modalità siano stabilite con decisione del pertinente consiglio di associazione. La decisione indica in particolare la natura, la portata e le modalità della partecipazione del paese ai lavori dell'Agenzia, nel quadro definito agli articoli 4 e 5 del regolamento. Su decisione del consiglio di associazione, l'Agenzia potrà trattare questioni inerenti ai diritti fondamentali, nel quadro dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento, nel paese candidato interessato nella misura necessaria ai fini dell'allineamento progressivo del diritto di detto paese al diritto dell'Unione.

2. Proposta di decisione

La Commissione propone al Consiglio di adottare una decisione sulla posizione dell'Unione in seno al consiglio di stabilizzazione e associazione UE-Repubblica d'Albania per quanto riguarda la partecipazione di quest'ultima in qualità di osservatore ai lavori dell'Agenzia e le modalità di partecipazione. La proposta di decisione, che consta di un articolo unico, prevede che la posizione dell'Unione sia quella stabilita nel progetto di decisione del consiglio di stabilizzazione e associazione UE-Repubblica d'Albania ("il progetto di decisione"), allegato alla decisione del Consiglio. Una proposta di progetto di decisione è allegata anche alla proposta della Commissione. Essa è conforme alle disposizioni dell'articolo 28 del regolamento.

Nel rispetto di uno dei principi alla base del regolamento (secondo cui l'Agenzia segue un approccio tematico e non specifico per paese), il progetto di decisione abilita l'Agenzia ad assolvere nella Repubblica d'Albania i compiti fissati nel quadro degli articoli 4 e 5 del regolamento.

Il progetto di decisione stabilisce inoltre che la Repubblica d'Albania designi un osservatore e un supplente al consiglio di amministrazione dell'Agenzia. L'osservatore e il supplente rispondono ai criteri di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento. Essi sono ammessi a partecipare ai lavori del consiglio di amministrazione su un piano d'uguaglianza con i membri e i supplenti designati dagli Stati membri, ma senza diritto di voto.

Il progetto di decisione contiene disposizioni relative al contributo finanziario della Repubblica d'Albania e al personale (Allegato I). Il progetto di decisione è accompagnato da una scheda finanziaria.

¹ Regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1).

Il progetto di decisione è in linea con lo statuto dei funzionari dell'Unione europea ("statuto dei funzionari") e al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea ("RAAA"), definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68².

² GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013 (GU L 287 del 29.10.2002, pag. 15).

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**sulla posizione dell'Unione in seno al consiglio di stabilizzazione e associazione
UE-Repubblica d'Albania per quanto riguarda la partecipazione della
Repubblica d'Albania, in qualità di osservatore, ai lavori dell'Agenzia
dell'Unione europea per i diritti fondamentali e relative modalità, nel quadro fissato
dal regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 352, in
combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio europeo di Lussemburgo del dicembre 1997 ha riconosciuto come la partecipazione alle agenzie dell'Unione permetta di accelerare i tempi della strategia di preadesione. Nelle conclusioni del Consiglio europeo, si dichiara che "i paesi candidati potranno partecipare ad agenzie [dell'Unione] con decisione da prendere caso per caso".
- (2) Il regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali stabilisce che l'Agenzia è aperta alla partecipazione di paesi candidati in qualità di osservatori.
- (3) La Repubblica d'Albania condivide gli scopi e gli obiettivi fissati per l'Agenzia nel regolamento e aderisce ai compiti dell'Agenzia e ai suoi settori di attività, secondo gli articoli 4 e 5.
- (4) L'intento ultimo della Repubblica d'Albania è l'adesione all'Unione europea, e la sua partecipazione all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali è volta a facilitarne il conseguimento,

DECIDE:

Articolo unico

La posizione che l'Unione adotterà in seno al consiglio di stabilizzazione e associazione UE-Repubblica d'Albania per quanto riguarda la partecipazione di quest'ultima, in qualità di osservatore, ai lavori dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e relative modalità si basa sul progetto di decisione del consiglio di stabilizzazione e associazione UE-Repubblica d'Albania allegato alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*